

16 Mar 2020

Coronavirus/2. Appalti, «scudo» contro l'inadempimento e anticipazione del 20% sulle opere urgenti

Massimo Frontera

Arriva uno "scudo" per tutelare l'impresa dalla possibile contestazione di inadempienza da parte del committente a causa della doverosa applicazione di misure decise dal governo per contrastare la diffusione dell'epidemia. Con una modifica al codice appalti - dunque a carattere permanente - si chiarisce che anche nelle opere d'urgenza è dovuta l'anticipazione del 20%. Sono queste le due misure specifiche per le costruzioni che si leggono in un articolo della bozza di decreto legge che il governo ha messo a punto nel fine settimana.

Lo "scudo" contro l'inadempienza

La tutela per il debitore inadempiente a causa di eventi e impedimenti legati all'attuazione delle misure causate dal coronavirus non è generalizzata, ma dovrà essere l'autorità giudiziaria ad accertare «nei singoli casi se il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto esclude, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 c.c., la responsabilità del debitore, anche ai fini dell'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». La norma è inserita nel decreto legge varato dal governo il 23 febbraio scorso e pubblicato in gazzetta lo stesso giorno. L'articolo del codice civile richiamato dal Dl (sulla responsabilità del debitore) prevede che «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

Anticipazione del 20% sulle opere urgenti

Diversamente dalla precedente norma sullo "scudo" contro l'inadempienza (limitata alla decretazione d'urgenza specifica sul coronavirus), la seconda misura introdotta dall'ultimo Dl del governo introduce una modifica al codice appalti, e ha pertanto un carattere permanente. Più esattamente, nell'articolo 35 (sulle soglie di importo negli appalti pubblici) si chiarisce che l'erogazione dell'anticipazione del 20% è «consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8» del codice appalti. Lo scopo, spiega la relazione illustrativa del provvedimento, è di assicurare «immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la "ratio" istitutiva della previsione medesima».